

Primo piano:

Pietro Costa

*Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, a cura di Filippo Del Lucchese e Marco Fioravanti (con un'intervista inedita all'Autore)

Bologna, Derive Approdi, 2024, ISBN 9788865485101, Euro 25, pp. 432

FRANCESCA GREGORI

La prima edizione de *Il progetto giuridico* di Pietro Costa, risalente alla metà degli anni Settanta – un momento di dinamismo sociale e di esuberanza storico-politica – ha segnato uno spartiacque per la storia e la filosofia del diritto e, in più in generale, per le scienze sociali.

Attraverso una ricostruzione sia della semantica dei concetti giuridici sia della formazione dei nuovi termini sociologici, sviluppatasi tra il XVI e il XIX secolo, l'Autore ha voluto sottolineare l'importanza di un solco storico preciso al fine di definire e promuovere una visione critica della formazione del mondo moderno.

La premessa e l'intervista all'autore svolta da parte dei curatori di questo testo, che possiamo considerare ormai

un classico, forniscono una chiave di lettura per il volume che rappresenterà senz'altro un punto di riferimento per le nuove generazioni. Lo scheletro di questa analisi, la sua diagnosi e i suoi risultati (intesi come spunti per una nuova riflessione) si edificano su due dei tre maestri del sospetto, ossia (tralasciando il pensiero di Friedrich Nietzsche) Karl Marx e Sigmund Freud, attraverso le cui categorie viene letto il percorso della modernità, dalla figura di Hobbes a quella di Bentham.

Questa ricostruzione storica offre un chiaro riferimento a un *liberalismo classico* che, nel corso della sua evoluzione, è stato ravvisato dallo storico come un *ponte penale*, passando da una concezione del diritto naturale dell'uomo ad

un diritto *determinato* o, se vogliamo, *situato*.

Va sottolineato che il *progetto giuridico*, nel senso terminologico, rappresenta uno studio attento al contributo degli autori borghesi della modernità, all'affermazione dei caratteri culturali ed ideologici, in cui viviamo ancora oggi. Ma in esso è forte anche un'eredità di studi antropologici, sociali ed economici che hanno reso vivo il carattere di una costituzione materiale, incentrata su un'impostazione positiva e «determinata» del diritto.

La prima demistificazione che Costa attua, e che avrebbe caratterizzato la sua ricerca degli anni successivi, è sicuramente quella semantica: solo scendendo l'ossatura del discorso, si può arrivare a concepire l'importanza del testo.

*In primis*, è interessante vedere fin da subito che per *progetto* Costa intende e definisce, attraverso una *archeologia storica delle fonti*, un «progetto di società», il quale trova un'impostazione embrionale a partire da Hobbes. Questo progetto giuridico scandito, ripensato e migliorato nel periodo della tarda modernità, si evolve fino ad assumere un carattere utilitaristico pensato nei termini benthamiani. *In secundis*, la dimensione del termine *diritto* e della sua spiegazione risulta fondamentale, per poter rendere chiaro in che direzione si stesse orientando il suo progetto giuridico. Costa procede da una concezione «aperta» di diritto, mettendo in rilievo che la sua natura polisemica trova una effettiva e (potenzialmente) definita realizzazione solo in un ambito pratico.

La decostruzione di questo carattere *aperto* viene svolta attraverso l'esplicazione di elementi giusnaturalistici presenti all'interno della tradizione moderna, laddove la nozione stessa del diritto non deve essere intesa in termini «costruttivi» o predeterminati, al contrario, Costa la definisce in quanto «elemento generativo di questa teoria sociale complessiva», ossia come un *riferimento sempre presente* nello spazio giuridico di fondazione e ripensamento del diritto positivo stesso.

Grazie a ciò, il lettore è in grado di comprendere la spe-

cifica del termine *giusnaturalismo*, inteso all'interno di quest'opera. Norberto Bobbio, al cui magistero il libro è in una certa misura debitore, nel suo testo *Giusnaturalismo e Giuspositivismo giuridico* affermava che l'approccio giusnaturalistico, pienamente legittimo, «ha svolto e può continuare a svolgere, una *funzione storica* innegabile nella trasformazione e nella progettazione del diritto positivo esistente». In linea con il pensiero di Costa, il giusnaturalismo non deve essere inteso come un qualcosa che riguarda gli aspetti reconditi del nostro passato e fissato all'interno solo di uno schema tradizionalista e prettamente formale, bensì come una condizione ipotetica e teorica di partenza. In maniera opposta, è il porsi della società civile in quanto tale, la formazione del *progetto* stesso di società civile, senza il quale il comune sentire degli uomini (quella rousseauiana *empathia*) non avrebbe avuto luogo.

Per di più, ciò che aiuta a mantenere il concetto di giusnaturalismo come «generativo» è il carattere *metaforico* (p. 287) che gli viene attribuito. Sebbene lo stato di natura venga posto come una ipotesi normativa (che sia o meno prescrittiva a seconda degli autori), ciò non toglie che esso colga gli snodi essenziali di una società che nasce da un *soggetto-di-bisogni*. I caratteri dell'atomismo hobbesiano, la

sfera della libertà di pensiero e di parola spinozista, il diritto alla proprietà privata di Locke, pongono in luce il fatto che la riforma socio-culturale della modernità faccia leva su «l'idea di una società retta 'strutturalmente' dalle norme (e dai valori) del 'giuridico'» (p. 234), anche grazie all'esplicitazione del «diritto di natura».

La speculazione relativa al *dibattito sull'eredità lockiana: 'lavoro' e 'proprietà'*, ha una conseguenza, che definirei, obbligata. La tesi di Locke, attraverso cui dal lavoro (nello stato naturale) si arrivava a ottenere effettivamente una proprietà privata (anche in uno stadio pre-politico), viene rovesciata da Costa (con l'ausilio non solo di Hume, ma della tradizione successiva a Locke) come non-possibile, dato che essa poteva rendersi *effettiva*, solo in una condizione politica e positiva. Questo perché «separare 'lavoro' da proprietà è un'operazione che si cumula perfettamente con l'altra, già esaminata, di trasformazione del 'giuridico' in 'diritto'» e in cui «la proprietà è sottratta alla natura [...] economica del 'lavoro', al sicuro dai suoi possibili attacchi» (p. 215).

Dunque una separazione tra diritto naturale (della proprietà) e livello economico (del lavoro), sulla scorta della nascita del positivismo giuridico, ha favorito lo sviluppo di posizioni ideologico-politiche

che hanno avuto vita «da sinistra» con Godwin (il quale vedeva un tipo di proprietà come «sostentamento strettamente necessario per la sopravvivenza di un soggetto» p. 217), e da «destra» con le teorie e le pratiche strettamente più *utilitaristiche* riconducibili alle posizioni smithiane o benthamiane.

L'individualismo, l'atomismo e la distruttività del sistema hobbesiano tornano sulla scena, sottolineando ancora come l'auto-conservazione e la sicurezza della propria vita siano più importanti di qualunque altra cosa. Ed è in questa chiave che il passaggio ad un elemento pragmatico del diritto acquista il suo significato più alto, a partire da un carattere «generativo» sia di contraddizioni interne che di realtà dell'essenza naturale umana disvelata.

In più ne *Il fondamento del 'diritto di punire': l'eliminazione del 'cattivo' 'altro'* è certo ravvisabile come Costa abbia anticipato la concettualizzazione dei termini di «tortura», «pena», «carcere» e «controllo sociale», elaborati poi compiutamente nell'opera di Michel Foucault *Sorvegliare e Punire*, pubblicata un anno dopo *Il progetto giuridico*. Costa, anticipando proprio l'elaborazione del filosofo di Poitiers, dimostra come «il progetto giuridico getti sul 'delinquente' l'immagine di una pericolosa, distruttiva estraneità»

(p. 352). Da un lato la pena di morte come pena esemplare, dall'altro la tortura come strumento giudiziario: entrambe sottoposte alla critica borghese non solo (e non tanto) per la loro natura violenta e disumana, ma per la loro incompatibilità proprio con il progetto (di dominio) borghese.

A cui va aggiunto il riferimento al carattere *educativo* della pena per gli «spettatori», non certo per il reo. Si sono, dunque, creati quei caratteri di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento giuridico che i riformatori auspicavano, ma è sorto anche il carattere di «nemico interno allo Stato». Locke nel *II trattato* afferma che il trasgressore è «lui stesso che sceglie di abbandonare i principi della natura umana e d'essere una creatura nociva» e che «ha dichiarato guerra all'intero genere umano» (p. 352), ponendosi fuori dalle condizioni giuridiche, e di conseguenza anche umane. Questo prototipo di *delinquente-belva*, dice Costa, ha prodotto una società che non può essere sicura completamente, finché non lo avrà eliminato.

Il cambio di paradigma lo si avverte con l'*ideologia dell'eguaglianza borghese* di fronte alla legge penale, la quale contro le impostazioni secolari dell'assolutismo ha posto le basi per l'azzeramento delle differenze circa le condizioni giuridiche di appartenen-

za. Questo aveva prodotto un affievolimento delle torture pubbliche e la nascita – in chiave benthamiana – di una struttura di detenzione, che avesse come fine il «contenimento sistematico», concretizzato con l'idea del *Panopticon* e producendo quei sistemi che Foucault ha definito *dispositivi disciplinari* per il controllo comportamentale del prigioniero (e del cittadino). Coerentemente al sistema proposto, risulta dunque che per Costa la tortura non svanisce ma muta di forma.

Da ciò, in *La razionalizzazione del terrore: certezza del diritto e riforma del diritto penale*, si delinea un apparato penalistico-repressivo, che non alimenta l'autoconsapevolezza del detenuto; al contrario, giocando sull'ambito psicologico, la violenza centralizzata dell'istituzione detentiva rende limpido «un altro capitolo del progetto di egemonia» (p. 358). Il mirato carattere rieducativo che dovrebbe essere presente nelle nostre istituzioni, assume un'importanza ancora più rilevante, soprattutto rispetto agli sviluppi storici dei nostri giorni.

La genealogia storica del diritto tracciata da Costa in quest'opera prende piede dall'elaborazione della nascita «dell'armatura ideologica borghese», in riferimento al modello inglese, il quale resta centrale per la comprensione di questa *nuova* apertura

teorica, rispetto agli schemi rinascimentali e dell'*ancien régime*, proponendosi verso un modello di società che lo stesso autore definisce *tendenzialmente globale*.

Il chiaro riferimento a filosofi come Locke o Smith, esplicita una egemonia borghese che si muove dal terreno economico a quello giuridico e che definisce una *totalità statutaria* in cui tutto convergeva (e doveva convergere) nella sfera borghese stessa.

La proposta di Costa e dei curatori ambisce, dunque, ad una lettura realistica del mondo e della società, fornendo «un corredo di conoscenze metodologiche» e ponendo al centro tematiche come la tortura, il *soggetto-di-bisogni* e l'economia borghese del passato, e ci fornisce un solido armamentario per orientarci nelle sfide del presente.